

**Risposta n. 177/2023**

***OGGETTO: Modalità di tassazione dei trattamenti pensionistici erogati da un ente internazionale nei confronti di soggetto residente in Italia (articolo 49, comma 2 del TUIR)***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante*, residente in Italia, fa presente di aver svolto attività di lavoro dipendente presso l'Ente internazionale ..... che attualmente percepisce un trattamento pensionistico erogato dall'Ente stesso.

Al riguardo, l'*Istante* rappresenta che "i contributi pagati dai dipendenti vengono detratti dal salario base mensile (salario netto) per la quota di montante pensionistico necessaria a garantire 1/3 della futura pensione. In questo modo, questa parte dei contributi pensionistici è oggetto di tassazione. I restanti 2/3 della futura pensione sono a carico del datore di lavoro, ma vengono calcolati anch'essi sullo stipendio netto e non lordo come avviene in Italia. Pertanto, una prima componente della pensione degli ex

*dipendenti dell'Ente (1/3) è finanziata dai contributi a carico del lavoratore, tassati in modo diretto attraverso la tassa interna dell'Ente.*

*I dipendenti dell'Ente non hanno subito nessuna tassazione dallo Stato italiano durante la loro fase lavorativa attiva, ma sono stati tassati direttamente dal suddetto Ente internazionale (attraverso la c.d. Tassa Interna), in quanto organismo sovranazionale dotato di poteri impositivi ed autoritativi.*

*La legge .....che ha ratificato la convenzione fra l'Ente e Stato italiano prevede, nell'allegato I, articolo XVIII paragrafo 1, l'applicazione di una imposta autonoma (Tassa Interna - Internal Tax) sui trattamenti ed emolumenti da essa corrisposti ai suoi dipendenti."*

L'Istante fa presente, inoltre, che ai fini della gestione della previdenza, in base alla predetta Convenzione (cfr: articolo XX, Allegato), l'Ente ha un proprio autonomo sistema pensionistico finanziato con contributi propri e pagati dai suoi dipendenti e, che non si tratta di una forma di previdenza complementare ma dell'unica forma di previdenziale obbligatoria prevista per i dipendenti dell'Ente.

Ciò premesso, l'Istante chiede se la "quota di pensione" direttamente derivante da contributi pensionistici tassati alla fonte (pari ad 1/3), è qualificabile esente come previsto dalla disciplina della previdenza complementare di cui dell'articolo 8, comma 4, del legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che debba essere considerata irrilevante fiscalmente la quota di 1/3 della pensione in quanto derivante da contributi pensionistici tassati durante

la vigenza del rapporto lavorativo, in base al principio dell'unicità della tassazione in applicazione del quale il lavoratore subordinato sarà tassato al momento del pensionamento nel caso in cui i contributi previdenziali siano dedotti (dal lavoratore e dal datore di lavoro per le rispettive quote parte) nel corso della "*fase di accumulo previdenziale*" così come avviene in base alla normativa italiana che prevede l'esclusione da imposizione dei contributi assistenziali dalla base imponibile Irpef in base all' articolo 51, comma 1, lett. a) del Tuir.

Secondo l'*Istante*, l'Ente ..... applicherebbe, invece, "*il modello previdenziale inverso T-E-E (Tassazione dei contributi, Esenzione dell'accumulo, Esenzione della erogazione della pensione)*," spostando così il momento impositivo nella fase iniziale dell'accantonamento a favore dell'esenzione nelle successive fasi dell'accumulo e dell'erogazione. Nell'ordinamento fiscale italiano, questo principio si applica alle pensioni complementari, per la quali è prevista la possibilità di segnalare al proprio fondo pensione la quota dei contributi non dedotti durante il periodo lavorativo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Ritiene, pertanto, che debba essere applicato lo stesso principio delle pensioni complementari: nella fase dell'erogazione verrà tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi dedotti mentre non vengono tassate le rendite derivanti da contributi già tassati nella fase di maturazione, come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005.

L'*Istante* richiama, altresì, le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (*cf.* art. 18 del modello OCSE sulle pensioni private). Infatti, per l'OCSE sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti

od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio di previdenza complementare). L'Italia ha determinato i rapporti con l'Ente equiparata ad uno Stato straniero con proprio regime impositivo, attraverso convenzione istitutiva dell'Ente, convertita in legge il .... n... I trattati intenzionali ed il modello OCSE sulle pensioni private vietano la doppia imposizione del medesimo flusso economico.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si deducono dal reddito complessivo i *«contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto»*.

L'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede, tra l'altro, che *«I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. (...) Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato Tuir»*.

Con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

Le prestazioni di previdenza complementare costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, *ex* articolo 50, comma 1, lettera *h-bis*), del Tuir e sono tassate in Italia, in forza del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 1, lettera d), del medesimo Testo Unico, in base alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Le predette disposizioni si applicano, oltre che alle forme pensionistiche istituite in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche a quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) n. 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (*cf.* articolo 15-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Ciò premesso, nell'ipotesi in esame non appare pertinente il richiamo all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 252 del 2005, atteso che, come rappresentato anche dall'*Istante*, i contributi versati non sono riconducibili alle forme di previdenza complementare e, pertanto, non sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. *e-bis*), del Tuir.

Gli emolumenti pensionistici percepiti dall'*Istante*, quale soggetto residente in Italia, invece, rientrano tra i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «*le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati*» e concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Invero, in virtù dell'applicazione del cd. "*worldwide taxation principle*", sancito dall'articolo 3, comma 1, del Tuir, l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i soggetti residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.

In relazione al regime di tassazione previsto della pensione corrisposta dall'Ente, per quanto di interesse, si rappresenta, che il trattamento pensionistico viene erogato dall'Ente che è un organismo internazionale che beneficia, nel territorio degli Stati aderenti, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei propri fini, in base a quanto stabilito dalla rispettiva Convenzione istitutiva firmata a Parigi il ..... , recepita dall'Italia con la legge n. ....del ..... Come appresentato dall'*Istante*, il sistema di previdenza sociale autonomo è istituito dall'Ente, sulla base delle previsioni dell'articolo XX dell'allegato I della legge n. ... del ..., il quale dispone che *«Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica»*.

Agli emolumenti corrisposti dall'Ente trova applicazione l'articolo XVIII dell'allegato I della citata legge n.... del ....., secondo cui dispone *«1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il Direttore generale e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, a beneficio di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti e sugli emolumenti dalla stessa corrisposti. I citati trattamenti ed emolumenti sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito; tuttavia, gli Stati membri si riservano*

*la possibilità di conteggiare tali trattamenti ed emolumenti per stabilire l'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altri cespiti».*

Il successivo comma 2 espressamente prevede che «2. *Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni pagate dall'Agenzia ai suoi Direttori generali e ai membri del suo personale dopo la cessazione del loro servizio».*

Da cui discende che alle pensioni erogate dall'Ente non si applica il regime di esenzione dalle imposte nazionali sul reddito previsto invece sui trattamenti ed emolumenti corrisposti dalla stessa Agenzia.

Appare opportuno evidenziare anche quanto affermato con la risoluzione del 16 dicembre 2009, n. 285/E (*"Gestione del contenzioso concernente la tassazione sulle pensioni corrisposte da organizzazioni internazionali"*), che richiama il Regolamento Pensionistico delle c.d. "Organizzazioni Coordinate", tra le quali rientra l'Ente istante, oltre alla NATO e ad altre organizzazioni internazionali.

In base all'allegato art. 42 di detto Regolamento (reperibile sul sito <http://www.coe.int/defaultEN.asp>), le pensioni erogate dalle citate organizzazioni sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso (*cf.* al riguardo, circolare n. 127 dell'8 giugno 1978, risoluzione n. 11 del 10 febbraio 2000 e risoluzione n. 141 del 10 aprile 2008).

Come già precisato, in base alla legislazione nazionale le pensioni erogate in forma periodica sono tassate ai sensi del citato articolo 49 del Tuir, i cui criteri di determinazione sono dettati dall'articolo 51 dello stesso Tuir in materia di reddito di lavoro dipendente.

In considerazione del quadro normativo e della prassi richiamata, si ritiene che la quota di pensione riferibile ai contributi pensionistici tassati alla fonte non possa essere esente da imposta in Italia.

Pertanto, il trattamento pensionistico corrisposto dall'Ente deve essere tassato per intero, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Tuir a nulla rilevando le particolari modalità di determinazione e di tassazione del contributo pensionistico che alimenta la pensione a carico del lavoratore.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**